

STATUTO ASSOCIAZIONE COUSTEAU

-Art. 1 E costituita l'Associazione denominata "J.Cousteau" L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del DL 4/12/97 n. 460 -

-Art.2 L'associazione ha sede legale in -

-Art.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'associazione, è l'ultimo formalmente comunicato. -

-Art.4 L'associazione non ha fini di lucro, persegue le finalità di promozione e sviluppo per la difesa e la salvaguardia del mare e di tutte le attività ad esso inerenti per il fine di proteggere l'intero ecosistema. -

-Art.5 L'associazione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge anche in quelle contenute nel presente statuto e nell'atto costitutivo, nonché nel regolamento interno. -

-Art.6 L'associazione ha lo scopo di promuovere ed eventualmente realizzare attività di ricerca, di formazione ed informazione al fine di sviluppare nei diversi ambiti il massimo impegno possibile nell'attenzione alla protezione e alla cultura dell'intero ecosistema del nostro pianeta. L'associazione inoltre si propone come struttura di servizi per associazioni ed enti pubblici e privati che sviluppino attività attinenti a quelle dell'associazione.

A titolo esemplificativo e non strettamente tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività: attività scientifiche: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, creazione e gestione di centri di documentazione, creazione e gestione di banche dati elettroniche in linea o su supporto fisico (CD Rom), assegnazione di borse di studio da destinarsi per effettuare ricerche nei settori centro di attività dell'associazione; attività associative: incontri interdisciplinari, ricerche finalizzate allo sviluppo dei fini di interesse dell'associazione; Attività di formazione: studio e realizzazione dei corsi di formazione di base per le varie discipline, studio e realizzazione di corsi di perfezionamento e di specializzazione. -

-Art.7 Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali erogazioni e lasciti; c) da ogni altra cosa destinata ad incrementarlo. -

-Art.8 Le entrate sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi della Amministrazioni Pubbliche e di privati; c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a discrezione dei soci fondatori salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

-Art.9 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non

siano imposte per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti. -

Art. 10 I soci sono: a) fondatori, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo; b) ordinari, coloro che vogliono aderire pagando la quota annuale e sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo; c) sostenitori, persone fisiche e giuridiche che possono richiedere di entrare a far parte dell'associazione e che vengono ammesse a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, che ne accetta la quota di ingresso proposta; d) onorari, coloro che vengono dichiarati tali su proposta di un consigliere e con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei partecipanti. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

-Art.11 Gli organi dell'associazione sono: a) il Presidente b) l'Assemblea dei soci c) il Consiglio Direttivo d) il Collegio dei Revisori

-Art.12 I membri del Consiglio Direttivo hanno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

-Art.13 Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo presenterà all'assemblea ordinaria dei soci il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

-Art.14 L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo avverrà a maggioranza dei presenti.

-Art.15 I soci per essere ammessi all'associazione, dovranno rivolgere domanda al Consiglio Direttivo.

-Art.16 L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio insindacabilmente.

-Art.17 All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Le quote sociali dei soci fondatori e ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di richiedere quote straordinarie, che obbligano il socio come le quote ordinarie.

-Art.18 Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.

-Art.19 Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

-Art.20 I soci cessano di appartenere all'associazione per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.

-Art.21 Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.

-Art.22 La decadenza si verificherà, senza alcuna formalità e di diritto, per

morosità nel pagamento della quota associativa (dopo due solleciti al pagamento).

-Art.23 Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola col pagamento dei contributi associativi, che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempie agli obblighi, anche morali, assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

-Art.24 L'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è notificata al socio per iscritto; l'escluso può produrre opposizione motivata, entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio dei Revisori che ne ascolterà le controdeduzioni, deliberando in merito.

-Art.25 Il Collegio dei Revisori delibererà, in diritto ma quale bonario compositore, con lodo arbitrale irrituale.

-Art.26 La decisione sull'esclusione del socio, di cui ai precedenti artt.24 e 25, è inappellabile.

-Art.27 Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure per gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

-Art.28 L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente a mezzo lettera affissa in bacheca nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di adunanza, nonché l'ordine del giorno.

-Art.29 L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto dall'atto della costituzione dell'associazione fino allo scioglimento della stessa. I soci ordinari assumono il diritto di voto dopo il terzo anno di regolare iscrizione all'associazione. I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto. Tutti i soci aventi diritto di voto esercitano il loro diritto per l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

-Art.30 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate in unica convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

-Art.31 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza di due terzi dei presenti.

-Art.32 Ogni socio potrà portare in sede di assemblea non più di due deleghe.

-Art.33 L'assemblea ordinaria: a) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; c) elegge il Collegio dei Revisori; d) formula proposte per il buon funzionamento dell'associazione; e) ratifica la nomina dei Consiglieri e dei revisori cooptati dai rispettivi organi associativi; f) delibera sul trasferimento della sede dell'associazione.

-Art.34 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto ad eccezione del trasferimento di sede che è di competenza dell'assemblea ordinaria.

-Art.35 Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, nominati tra soci fondatori e ordinari e: a) approva e modifica il regolamento interno dell'associazione; b) regge ed amministra l'associazione; c) predispone il programma annuale delle attività associative e lo approva; d) si avvale della collaborazione del Segretario, per l'attuazione delle singole iniziative societarie, presentando specifica documentazione scritta; e) approva il rendiconto annuale delle entrate e delle spese; f) nomina, nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; g) riceve le adesioni; h) decide su eventuali espulsioni di soci, per gravi motivi; i) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

-Art.36 Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale ed il potere di firma di fronte a terzi ed in giudizio; b) firma congiuntamente al tesoriere i documenti contabili; c) nomina il Comitato Tecnico per la progettazione di manifestazioni e/o iniziative delegando allo stesso singole funzioni; d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; e) convoca e presiede le riunioni e l'assemblea dei soci; f) convoca l'assemblea dei soci in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o qualora lo richiedano la maggioranza dei consiglieri del Consiglio medesimo; g) cura le relazioni pubbliche con enti vari, Istituzioni, scuole, Enti locali, ecc. h) emette i mandati di pagamento che vengono proposti ed eseguiti dal Tesoriere.

-Art.37 Il Segretario provvede ad ogni atto amministrativo connesso alla gestione dell'associazione. Assiste alle riunioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, redigendone i verbali che sottoscrive unitamente al presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, li sottoscrive con il presidente del collegio dei revisori. Collabora con il presidente o anche, per qualche specifica attività, con il comitato tecnico per la buona riuscita delle manifestazioni indette dall'associazione, (preventivi di spesa, organizzazione, ecc. ecc.). Prende iniziative da sottoporre prima al presidente, poi al consiglio direttivo. Prende contatti con organismi pubblici e privati. Il segretario deve altresì dare comunicazione a tutti i soci delle varie iniziative ove lo ritenga opportuno.

-Art.38 Il Tesoriere ha la responsabilità della regolarità della regolarità dei movimenti contabili. E' responsabile del rendiconto annuale da inoltrare al Consiglio Direttivo per l'approvazione e, successivamente, ai revisori dei conti, alla fine dell'esercizio finanziario (consuntivo). Cura con il segretario il preventivo delle spese, da presentare, all'inizio dell'anno, al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Su tutti i documenti di pagamento e contabili, ivi compresi conti correnti intestati all'associazione, ha potere di firma, congiuntamente al Presidente.

-Art.39 Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'assemblea. Il presidente del collegio dei revisori è eletto in seno al collegio stesso.

-Art.40 Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'osservanza dello statuto e sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione assumendo

funzioni di arbitro nelle eventuali controversie insorte tra componenti o tra organi dell'associazione. Le funzioni di arbitro saranno svolte secondo le modalità previste dall'art.25.

-Art.41 Il collegio dei revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo e al Tesoriere notizie sull'andamento delle attività sociali e di determinati lavori.

-Art.42 Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'assemblea dell'associazione per l'approvazione. La convocazione relativa avverrà con le stesse modalità del consiglio direttivo.

-Art.43 E' fatto divieto all'Ente di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

-Art.44 L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie per delibera del Consiglio Direttivo. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Il presidente dell'associazione assumerà le funzioni di liquidatore ed a liquidazione avvenuta l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazioni del Consiglio Direttivo, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.